



Cessione del quinto

Manuale base

Rosa Tamaro
Giugno 2009

COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La Cessione del Quinto è **un prestito non finalizzato** indirizzato ai dipendenti di aziende private, pubbliche, statali e pensionati che possono farne richiesta senza dover motivare lo scopo del finanziamento.

Questo significa che, a differenza dei prestiti al consumo, la somma erogata non è destinata all'acquisto di un determinato bene (auto, moto, viaggi ecc.) e non viene richiesta nessuna informazione sulla destinazione del finanziamento.

Fare una Cessione del Quinto dello Stipendio significa, quindi, richiedere un prestito personale con la caratteristica di venire addebitato direttamente sulla busta paga o sulla pensione. La rata viene pagata direttamente dal Datore di Lavoro o dall'Ente Pensionistico con un bonifico fisso mensile. E' evidente che per questo motivo non potranno essere finanziati i lavoratori autonomi e (almeno per il momento) i lavoratori con contratti a tempo determinato (a meno che il finanziamento termini entro la data di scadenza del contratto in corso).

La Cessione del Quinto, offre un semplice meccanismo di garanzia rappresentato dal fatto che il datore di lavoro si impegna, sempre e comunque, a pagare la rata almeno finché c'è uno stipendio su cui addebitarla. Viene quindi tolta la possibilità di non pagare la rata e quindi viene anche meno la necessità di prendere informazioni sulla sua affidabilità finanziaria. E' per questo che, al di là degli indubbi vantaggi che offre, la cessione del quinto è anche l'unica possibilità di finanziamento per lavoratori che siano stati protestati o pignorati.

La restituzione della somma pattuita avviene in rate mensili di importo fisso per tutta la durata del finanziamento, a prescindere dalle condizioni di mercato, nel **rapporto massimo di 1/5** dell'importo della propria retribuzione o pensione.

Il cliente offre a garanzia del finanziamento, tramite l'azienda in cui lavora, la propria liquidazione/TFR. Infatti durante l'attività lavorativa il lavoratore matura annualmente delle somme che, accumulandosi, si consolidano nel trattamento di fine rapporto, conosciuto appunto come T.F.R o liquidazione. Nel caso dei pensionati la garanzia è offerta da una copertura assicurativa. Infatti questa forma di contratto prevede per tutti la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione rischio vita e rischio impiego.

Le condizioni applicate per questo tipologia di finanziamento sono assolutamente oneste e l'istruttoria della pratica è molto semplice. La sicurezza è assoluta in quanto si tratta di un finanziamento erogato da Istituti abilitati dalla Banca d'Italia all'esercizio del credito e seguendo le regole fissate da una Legge dello Stato.

La Cessione del Quinto dello Stipendio ebbe origine nel lontano 1950 ed era originariamente prevista dal **Testo Unico DPR 180/1950**. Pur con diverse modifiche successive, il Testo Unico rimane la base dell'inquadramento legislativo di questa forma di prestito personale.

LA CESSIONE DEL QUINTO E LE SUE PARTI

La cessione del credito risulta da un atto scritto con cui il cessionario (Istituto di Credito) si impegna ad accordare a titolo di mutuo al cedente (cliente) una determinata somma; a sua volta il cedente si impegna a trasferire al cessionario tutti i diritti su una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro fino alla naturale scadenza del mutuo.

In poche parole: il cliente viene finanziato ma non provvede direttamente a pagare le rate con rid o bollettini postali, in quanto sarà l'amministrazione per cui lavora a trattenergli la quota mensile di cessione dallo stipendio per versarla alla finanziaria.

Questo sistema si perfeziona con la notifica del contratto di cessione al datore di lavoro che assume il ruolo di terzo debitore ceduto.

Effetti della notifica:

- verso il cedente: comporta il distacco del credito in oggetto di cessione dalla sua diretta disponibilità; egli non potrà più opporre alcuna eccezione in relazione a tale credito .
verso l'amministrazione ceduta: la costituisce debitrice del cessionario per le quote oggetto di cessione, fino a rispondere dei mancati adempimenti .
- verso il cessionario: con la notifica acquisisce il diritto a ricevere le quote di stipendio oggetto di cessione che a mano a mano maturano.

Conseguenze di questo sistema:

positive: possono essere finanziati con la cessione i clienti protestati, pignorati, cattivi pagatori segnalati o meno in Ctc , tanto paga l'amministrazione!

negative: essendo la ditta per cui lavora il cliente a provvedere ai versamenti delle rate, occorre controllare anche l'amministrazione, con la conseguenza che anche il migliore dei clienti non potrà fare la cessione del quinto se la ditta per cui lavora è poco affidabile (protesti, bilancio negativo, piccole dimensioni).

Le parti che intervengono dunque nell'operazione di cessione sono:

- Il Cedente= dipendenti di amministrazione Statale, Pubblica o Privata;
- Il Cessionario = La Società finanziaria o la Banca
- L'Amministrazione terza ceduta= amministrazione Statale, Pubblica o Privata.

I requisiti dell'Amministrazione:

La società finanziaria valuta le caratteristiche (capitale sociale, numero dei dipendenti, ultimo bilancio, soci, tipo di attività) dell'Amministrazione da cui dipende il cedente, allo scopo di verificare se la stessa sia o meno idonea ad essere costituita controparte per le operazioni di cessione.

Trattando di cessione del quinto sono da non confondere tre sigle: **TAN**, **TFR** e **TFS**.

- Il **TAN** indica il tasso di interesse su base annuale. Solitamente sulla cessione del quinto il TAN è molto basso dato il basso rischio assunto dall'ente erogatore.

- Il **TFR** è un acronimo che sta per **Trattamento di Fine Rapporto**, il Tfr è una sorta di retribuzione accantonata, la quale viene restituita al lavoratore dipendente alla fine del rapporto di lavoro. Esso è determinato, calcolando per ogni anno lavorativo, l'importo della retribuzione annua lorda, diviso un numero fisso che corrisponde al 13,5.
- Il **TFS** infine è un'indennità di buonuscita è la somma che viene restituita al dipendente pubblico o statale alla fine del contratto di lavoro. Esso varia dal tfr nelle modalità di calcolo il quale per quest'ultimo è strettamente legato all'avanzamento dell'anzianità di servizio.

L'INQUADRAMENTO LEGISLATIVO DELL'OPERAZIONE

La Cessione del Quinto di Stipendio è una forma di prestito personale disciplinata dalla norma dell'articolo 1260 del Codice Civile (che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà di cederlo a terzi a titolo oneroso e gratuito) e regolata **dal DPR numero 180 del 5 gennaio 1950** e dal regolamento attuativo **DPR numero 895 del 28 luglio 1950**. Pur con diverse modifiche successive, il Testo Unico rimane la base dell'inquadramento legislativo di questa forma di prestito personale.

La Legge Finanziaria 2005 (attraverso le L. 311/2005 e 80/2005) ha introdotto alcune importantissime novità: ha esteso l'applicabilità della norma anche ai Pensionati(decreto Competività), l'ha resa un diritto per i lavoratori delle Aziende Private e ha, infine, abolito il monopolio Inpdap che prima esisteva per la copertura assicurativa dei dipendenti Statali, oggi assicurabili con compagnie selezionate dall'istituto finanziario (abrogazione dell'art. 34)

Una caratteristica molto importante è l'assoluta trasparenza dell'operazione dato che i contratti sono pubblici, registrati e notificati; sono quindi totalmente in linea con la normativa finanziaria e bancaria vigente.

In più occorre sottolineare che l'erogazione del prestito avviene mediante assegni circolari non trasferibili intestati al cliente, oppure mediante bonifico bancario su di un conto corrente intestato al cliente stesso.

COS'È LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

La Delega di Pagamento è un'eccezione alla regola generale ed è stata studiata appositamente per permettere l'addebito di una rata superiore al "solito" quinto dello stipendio. La Delega di Pagamento, non può essere considerata un diritto vero e proprio del lavoratore perché l'accettazione della pratica è a discrezione del Datore di Lavoro. Nella realtà, comunque, nemmeno per la delega si incontrano problemi; il Datore di lavoro non ha alcuna responsabilità sul regolare pagamento del debito.

Essa **consiste in una seconda trattenuta di un ammontare massimo al 20% dello stipendio**. Le due rate insieme possono fino ad un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.

Quest'operazione si rende necessaria quando sulla busta paga è già in corso un finanziamento con residuo debito molto elevato e non è possibile fare il rinnovo di cessione (perché la legge non ammette l'affiancamento di cessione a cessione già esistente – art.39 T.U. 180/50), oppure nel caso in cui il cliente abbia bisogno di una somma particolarmente alta.

Essendo stata introdotta anni dopo rispetto alla cessione, il Testo Unico non la prevede. In ogni caso, essendo praticamente il clone della cessione, viene regolata applicando le norme del T.U. e segue in linea di massima lo stesso Iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.

DIFFERENZA TRA CESSIONE E DELEGA DI PAGAMENTO

L'unica differenza sostanziale tra Cessione del Quinto e Delega di pagamento è che la seconda rata sulla busta paga viene normalmente applicata e accettata da tutte le amministrazioni statali ma non da tutte le amministrazioni pubbliche e private. Pertanto è opportuno accettarsi che l'Amministrazione del dipendente la accetti e in che parametri.

Circa la normativa di riferimento, il DPR180/1950 lascia l'accettazione di tale operazione alla discrezionalità del Datore di Lavoro e nel 2003 la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato una circolare finalizzata a precisare le modalità di coesistenza tra cessioni del quinto e deleghe di pagamento. Tale circolare, in mancanza di una normativa recente, è stata subito presa a riferimento.

Essa prevede i seguenti punti principali:

- **La Delega di Pagamento può coesistere con una Cessione del Quinto** ma l'accettazione della trattenuta in busta paga è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro. Veri motivi per rifiutarla non ce ne sono ma nella pratica alcuni Enti scelgono di non accordarle per ridurre i costi amministrativi.
- **Le rate massime delle Cessioni del Quinto e delle Deleghe** singolarmente considerate non possono superare il 20% dello stipendio netto.
- **Il totale delle rate trattenute in busta paga può arrivare fino al 50% dello stipendio netto.** Il caso può verificarsi quando in busta paga coesistono Cessione del Quinto, Delega e una terza trattenuta (ad esempio un pignoramento o una seconda Delega).
- **In notifica insieme ad una copia dei contratti viene mandato anche l'Atto di Delega,** un documento, che ci deve essere restituito controfirmato dal Datore di Lavoro, su cui viene confermato in via definitiva che la rata verrà trattenuta sulla busta paga.
- **La dilazione massima prevista è come per le Cessioni del Quinto pari a 10 anni.** I costi sono leggermente superiori.

Esempio:

Il dipendente di un Ente Locale ha uno stipendio netto mensile di 1.500€ e ha necessità di avere un finanziamento netto di 35.000€. Il 20% dello stipendio è quindi di 300€.

La cessione del quinto gli permette quindi di ricavare un finanziato netto di circa 24.000€. Per ottenere gli 11.000 € mancanti è possibile, con l'assenso dell'Amministrazione, affiancare alla cessione una delega di pagamento con rata di circa 145€.

Pagando un totale di 445€ il dipendente avrà quindi la somma richiesta.

PERCHÉ SI PREFERISCE LA CESSIONE RISPETTO ALLA DELEGA

- Perché la cessione è regolata fondamentalmente dalla legge (la delega no)
- Perché la cessione è irrevocabile da parte del cliente (e la delega in teoria no)
- Perché in caso di pignoramento l'amministrazione paga ugualmente la cessione (mentre invece blocca i pagamenti della delega)
- Perché la cessione viene subita da tutte le amministrazioni (e la delega no)
- Perché la delega è un "accessorio" della cessione, e quindi va fatto solo se è già presente una cessione.

CHI PUO' ACCEDERE AL PRESTITO

La Cessione del Quinto è un privilegio che può essere erogato solo ai **pensionati e ai lavoratori dipendenti** di enti locali, di amministrazioni statali o di aziende private (e i dipendenti di ditte individuali).

Con questa tipologia di prestito non viene richiesta alcuna ulteriore garanzia e nessuna informazione sul richiedente. Non interessa conoscere la situazione debitoria e nemmeno la solvibilità. Occorrono solo i seguenti requisiti:

-**Un reddito stabile, vale a dire la pensione o lo stipendio** (con assunzione a tempo indeterminato);

-In caso di prossima cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per raggiunti limiti di età) la **durata contrattuale non potrà essere superiore al periodo necessario al conseguimento di tale diritto** (se il cliente va in pensione fra cinque anni può richiedere un finanziamento di cinque anni al massimo);

-E' necessaria **l'assenza di elementi** che possano comportare una riduzione o una sospensione dello **stipendio**, quali richieste di aspettativa, provvedimenti disciplinari, procedure di cassa integrazione.

I VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La cessione del quinto può essere estremamente vantaggiosa per tutti questi motivi:

1. **il tasso d'interesse è particolarmente conveniente** poiché ha, come miglior garanzia, la busta paga del dipendente o il cedolino del pensionato; il tasso non è gonfiato dal rischio di insolvenze poiché un reddito certo è tutta la garanzia che serve;
2. **gli importi erogati possono spesso essere molto più elevati** di quelli ottenibili con un normale prestito personale;
3. **il prestito è assicurato**: due polizze assicurative intervengono ad estinguere il diritto in caso di impossibilità di pagamento: premorienza, invalidità permanente e perdita del posto di lavoro;
4. **la domanda del finanziamento è a firma singola**; non è necessario presentare garanzie aggiuntive (ipoteche, cambiali, firme di parenti, apertura di conto corrente, canalizzazioni dello stipendio, ecc) e la Banca erogante non ha la necessità di valutare la situazione finanziaria del richiedente;

5. **non occorre motivare la richiesta del finanziamento** e quindi non si devono presentare fatture di spesa o altri documenti; l'unica garanzia richiesta è la stabilità del posto di lavoro poiché la rata viene pagata finché c'è una busta paga o una pensione su cui addebitarla;
6. **il finanziamento può essere concesso anche a dipendenti che abbiano subito disguidi finanziari**, quali protesti, insolvenze o ritardi di pagamento;
7. **la trattenuta in busta paga è un prestito facile, comodo e sicuro** perché la restituzione del finanziamento viene effettuata in comode rate mensili direttamente dal datore di lavoro e senza alcun disturbo per il dipendente (nessun bollettini o cambiali). Il cliente non dovrà preoccuparsi di pagarne mensilmente la rata e questo ti eviterà anche la possibilità di dimenticanze con il conseguente rischio di essere segnalato nelle Banche Dati quale insolvente;
8. **la rata** che si decide di pagare mensilmente resta **fissa e costante** per tutta la durata del prestito;
9. **è possibile rinnovare il prestito** anche prima della naturale scadenza per ottenere un nuovo finanziamento, ottenendo lo sconto degli interessi mancanti; anche se il cliente non hai ancora finito di rimborsare un prestito, può tranquillamente chiedere altri soldi prolungandone la data di scadenza e mantenendo inalterata la rata mensile;
10. **la dilazione massima raggiunge i 10 anni**, una durata impensabile per un normale prestito personale che vincola la richiesta dell'importo finanziato in virtù delle durate spesso limitate.. E' quasi un mutuo e permette di rimborsare una somma anche abbastanza elevata con una rata modesta.

Per i dipendenti di Aziende Private, una ulteriore garanzia è costituita dal TFR accantonato che rimane quindi vincolato a favore della Banca.

L'insieme delle caratteristiche sopra riportate permette un utilizzo della Cessione del Quinto dello Stipendio che si sta rivelando sempre più importante per il **consolidamento dei debiti**.

Nella società attuale ormai ogni prodotto, anche di valore relativamente modesto, viene venduto con la sua brava dilazione di pagamento: credito al consumo, carte di credito, pagamenti dilazionati di ogni genere. Viene ormai escogitato di tutto per invogliare il cliente all'acquisto. Può facilmente accadere di perdere il controllo delle proprie spese con il risultato di trovarsi un ammontare di rate mensili difficile da gestire.

La Cessione del quinto dello stipendio, in questa situazione, si rivela spesso provvidenziale perché permette di ottenere una somma di denaro anche rilevante con una rata mensile contenuta che potrà essere destinata all'estinzione dei prestiti in corso.

Al fine di rimborsare la rata di finanziamento il cliente può cedere mensilmente fino a una quota pari a 1/5 del tuo stipendio/pensione.

Esempio Cessione:

se il cliente dispone di un reddito mensile netto di 1.000 €, la rata mensile massima da applicare potrà arrivare a 200€.

UN PRESTITO GARANTITO : ASSICURAZIONI VITA E IMPIEGO

Il Testo Unico 180/50 prevede che le operazioni di cessione del quinto dello stipendio debbano avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego (art. 54).

Le garanzie assicurative possono essere emesse dall'Inpdap (solo per i dipendenti pubblici e statali, con tempi d'attesa in genere lunghi e una serie di regole molto rigide a cui attenersi) o da Compagnie Assicurative private con tempi notevolmente più brevi e senza limitazioni particolari. I costi sono sostanzialmente equivalenti.

Le garanzie assicurative sono due:

1) **L'assicurazione vita:** in caso di premorienza o di invalidità permanente, la Compagnia di Assicurazione salda il debito residuo al cessionario (la Finanziaria) e si accolla tutto il sinistro. Per questo spesso in fase istruttoria viene richiesta al cliente la compilazione di un formulario sul proprio stato di salute. In caso di importi particolarmente elevati o in caso di età avanzata del richiedente, può essere richiesta la compilazione di un questionario medico da parte del Medico di famiglia.

2) **L'assicurazione Impiego:** in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, fallimento dell'azienda ecc.) la Compagnia di Assicurazione salda il cessionario (la Finanziaria) che ha finanziato il prestito e si rivale sul cedente che comunque rimane il debitore principale. In caso di cessazione temporanea del rapporto di lavoro (è il caso, ad esempio di un periodo di aspettativa non retribuito), la compagnia assicuratrice si sostituisce al cliente durante tale periodo nel pagamento delle rate salvo, ovviamente, rivalersi successivamente sullo stesso. Si nota dunque che l'assicurazione è contratta a favore della pratica di cessione (quindi del cessionario) e non del cedente.

Comunque i punti fondamentali sono i seguenti:

-Nel caso premorienza la polizza salda il debito senza rivalersi sul TFR;

- Nel caso perdita posto di lavoro la Finanziaria si rivale sul TFR e per la parte eventualmente residuale di solito accade che ci si metta d'accordo per trasferire il debito residuo sulla nuova busta paga; solitamente con rata simile e questo anche se la nuova società è piccola. Se non c'è una nuova busta paga e il cliente non è in grado di rimborsare tutto in unica soluzione allora la pratica va in sinistro: l'assicurazione risarcisce la Banca e poi ha il diritto di rivalersi sul cliente. Se la causa della perdita del posto di lavoro non era prevedibile al momento dell'erogazione del finanziamento (ad esempio successivo fallimento della società) allora la polizza copre il sinistro. Diverso, ovviamente, è il caso in cui la causa della perdita del posto era prevedibile oppure è imputabile al comportamento del cliente (dimissioni, licenziamento per giusta causa ecc.); allora questi rimane debitore.

Non potendosi per legge assumere in proprio i rischi di morte o di impiego del cedente, **gli istituti finanziari debbono rivolgersi a compagnie assicuratrici di proprio gradimento.**

Ogni compagnia ha i propri criteri ed offre una particolare serie di prodotti: risulta quindi importante conoscerli bene, in modo da offrire sempre il preventivo più conveniente al cliente, nel rispetto dei parametri assicurativi.

Requisiti richiesti ai clienti dalle assicurazioni:

- 1. Essere dipendenti**
- 2. Assunzione a tempo indeterminato**
- 3. Attività in servizio** (senza obblighi di leva, aspettativa, Cassa Integrazione, mobilità, provvedimenti o sospensioni disciplinari)
- 4. Sana e robusta costituzione** (che non si trovino in malattia o infortunio, in gravidanza o in maternità)

LIMITI DI ETÀ E ANZIANITÀ LAVORATIVA DEL CLIENTE

Ogni assicurazione pone dei limiti di età e di anzianità lavorativa che possono essere oltrepassati durante il finanziamento: questo perché l'amministrazione paga le quote di cessione solo fino a quando il cliente è suo dipendente. Quando questo va in pensione, quindi, le trattenute non vengono più effettuate dall'azienda in quanto il cliente è gestito da un Ente diverso.

COMBINAZIONE MINIMA ETÀ' + ANZIANITA' LAVORATIVA PER ANDARE IN PENSIONE
57 ANNI DI ETÀ' + 35 ANNI DI ANZIANITA' LAVORATIVA

da verificare alla scadenza del finanziamento o durante il finanziamento a seconda del prodotto utilizzato

Esempi:

1. Cliente che ad inizio finanziamento ha 50 anni di età e 28 anni di anzianità lavorativa: durata massima fattibile 6 anni (72 mesi) . A fine finanziamento il cliente avrà 56 anni di età e 34 anni di anzianità lavorativa, e i parametri (57+35) sono entrambi rispettati.
2. Cliente che ad inizio finanziamento ha 53 anni di età e 15 anni di anzianità lavorativa: durata massima fattibile 3 anni (36 mesi) . A fine finanziamento il cliente avrà 56 anni di età e 18 anni di anzianità lavorativa, e i parametri (57+35) sono entrambi rispettati.

Si nota dagli esempi che va effettuato sia il controllo del rispetto del singolo parametro (57/35) sia la verifica della combinazione di entrambi i parametri (57/35): è infatti quest'ultima che alla fine determina la durata del finanziamento.

In particolare, nel secondo esempio abbiamo un cliente con bassa anzianità lavorativa che gli consentirebbe di fare una pratica decennale, ma con una età elevata, che lo costringe, per rimanere nel limite assicurativo, a fare alla fine un finanziamento di soli tre anni.

Si può andare in pensione anche con :

UOMINI: 65 anni d'età indipendentemente dall'anzianità lavorativa

DONNE: 60 anni di età indipendentemente dall'anzianità lavorativa

UOMINI E DONNE: 40 anni anzianità lavorativa indipendentemente dall'età

Caso particolare: cessioni pubbliche e ministeriali

Si è detto che quando il dipendente va in pensione l'azienda cessa di effettuare le trattenute del finanziamento in quanto il cliente sarà gestito da un diverso ente.

C'è però un'eccezione. Se il dipendente pubblico o ministeriale con cessione in corso va in pensione, l'amministrazione smette di fare le trattenute ma l'Inpadp le prosegue sulla pensione. Ciò consente all'assicurazione di applicare parametri pensionistici particolarmente elevati per i prodotti di cessione pubblica e ministeriale. Qualsiasi altro tipo di cessione e tutti i tipi di delega non possono proseguire sulla pensione poiché per esse valgono quindi i normali parametri pensionistici.

TIPI DI AMMINISTRAZIONI

Ci sono tre tipi di amministrazioni : **pubbliche, ministeriali e private**

Le amministrazioni ministeriali e pubbliche sono diverse da quelle private per **la gestione del TFR**: per le prime due è **esterna**, per le private è **interna**.

Più precisamente, le aziende private accantonano il TFR del dipendente, sanno a quanto ammontano, erogano eventuali anticipi, lo versano in caso di licenziamento o pensionamento, ecc... ; le amministrazioni pubbliche e ministeriali, invece, non ne conoscono neanche l'ammontare, in quanto il Tfr, che in questo caso si chiama indennità di buona uscita, è gestito da un Ente esterno che si chiama Inpdap.

COS' E' IL TFR (TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)

Il TFR - Trattamento di Fine Rapporto - è più comunemente chiamato Liquidazione. Consiste nel **denaro accumulato** dal dipendente durante il suo rapporto di lavoro presso l'amministrazione e che gli spetta al termine del rapporto di lavoro.

Si tratta quindi di un accantonamento contabile ed è pari a circa una mensilità di stipendio lordo all'anno. Più precisamente il calcolo si effettua dividendo la retribuzione annua per 13,5. Le somme così accantonate vengono poi rivalutate annualmente in base all'inflazione.

Da tutto ciò consegue che mentre per le aziende private per fare le pratiche dobbiamo considerare anche il TFR disponibile del dipendente, per le pubbliche e ministeriali no, perché l'amministrazione non sa a quanto ammonta e l'Inpdap non da informazioni in merito.

Il TFR è essenzialmente importante **per le pratiche dei privati** perché è la garanzia della cessione o della delega: con atto apposito **si provvede a vincolare il TFR del cliente**, cosicché se questi va in pensione o si licenzia il suo TFR viene versato dall'azienda alla Finanziaria per estinguere il debito residuo delle cessione in corso. Se poi il residuo debito è superiore al TFR accantonato, la differenza verrà coperta dall'assicurazione.

Il TFR di un Dipendente di Azienda Privata può essere accantonato presso l'Azienda stessa (è il caso più comune) oppure presso un **Fondo di Previdenza Integrativa** (i cosiddetti Fondi Pensione) aperti o di categoria (Cometa, Fonchim, Telemaco, Fondenergia, Priamo, ecc.) oppure presso entrambi. Il fondo pensione è un istituto presso il quale il dipendente può accantonare tutto o parte del TFR che matura di anno in anno, al fine di avere una rendita più elevata al momento della pensione rispetto a quanto guadagnerebbe lasciando i soldi presso l'azienda.

- Per i **Dipendenti di Aziende Private** il montante del finanziamento richiesto (cioè l'ammontare della rata moltiplicato per il numero delle rate) deve essere inferiore all'ammontare della liquidazione lorda maturata, moltiplicata per la valutazione che la compagnia assicurativa assegna all'Azienda. Quindi un dipendente di azienda privata che ha una liquidazione lorda maturata di 4.000€ potrà richiedere un finanziamento di montante massimo pari a 16.000€. (se l'azienda è valutata ¼) Per le aziende private di primaria importanza il rapporto tra TFR e montante può essere elevato fino a 6.

- Per i **Dipendenti Statali e di Enti Pubblici** il problema non sussiste poiché sono le compagnie assicurative che dettano il montante massimo.

Ricorda

Un lavoratore dipendente con più di 8 anni di Anzianità di Servizio ha facoltà di chiedere all'Azienda un anticipo sul TFR nella misura massima del 70% e solo per spese urgenti rigorosamente documentate quali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; acquisto prima casa per sé o per i figli; spese da sostenere durante i periodi di aspettativa volontaria per maternità/paternità; spese per congedi di formazione. I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo o il 4% del numero totale dei dipendenti.

PARAMETRI DI UNA PRATICA

Per fare una pratica di cessione del quinto occorre verificare i seguenti parametri:

1. **ETA' DEL CLIENTE**
2. **ANZIANITA' LAVORATIVA DEL CLIENTE**
3. **TFR (per i dipendenti privati)**

ma è di fondamentale importanza valutare anche:

- **LA TIPOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE**
- **LE DIMENSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

E' infatti l'azienda che trattiene i soldi della rata mensile dallo stipendio del cliente e che provvede a versarla alla finanziaria. Se essa non è affidabile, il finanziamento non potrà essere portato a termine.

Le amministrazioni più sicure sono quelle **pubbliche** e quelle **ministeriali**, perché non possono fallire, pagano le quote abbastanza regolarmente e licenziamenti e dimissioni sono rare. Pertanto, per le assicurazioni **sono poco rischiose**.

Le amministrazioni **private**, invece, vengono classificate in base alle dimensioni (Capitale sociale interamente versato e numero dei dipendenti) e al bilancio . Più sono solide e grandi, meglio è.

L'assicurazione consente infatti di fare pratiche a dipendenti privati anche andando oltre il TFR accantonato: migliore è l'amministrazione, più il rapporto TFR/montante è elevato.

Esempi:

Azienda " Candy Candy "

C.S.I.V € 1.800.00,00

Numero dipendenti: 150

Rapporto TFR/montante autorizzato dall'assicurazione :1 a 4

Se il cliente ha € 10.000 di TFR possiamo fare una pratica con montante di € 40.000

Azienda " HEIDI "

C.S.I.V € 10.000,00

Numero dipendenti: 12

Rapporto TFR/montante autorizzato dall'assicurazione :1 a 4

Se il cliente ha € 10.000 di TFR possiamo fare una pratica con montante di € 20.000

I relativi dati dell'Amministrazione si trovano sul Certificato dimostrativo della retribuzione e sul sistema informatico della società finanziaria.

L'assicurazione NET per classificare le amministrazioni si affida ad un proprio archivio (detto GARF) che aggiorna di continuo i dati e l'attuale rapporto TFR/montante.

IL MONTANTE

Il montante è l'importo lordo finanziato al cliente con la cessione o con la delega ed è dato dalla moltiplicazione tra la quota mensile ceduta per la durata del finanziamento.

$$\text{TFR} \quad \times \quad \text{RAPPORTO} \quad =$$
$$\text{MONTANTE}$$

CALCOLO DEL MONTANTE MASSIMO

Il montante massimo è dato dalla durata massima e dalla massima rata fattibile e si determina moltiplicando il TFR accantonato del dipendente per lo specifico rapporto TFR/montante utilizzabile per quel determinato prodotto

Esempio:

Cliente senza impegni in corso con TFR di e 10.000,00

Rapporto TFR/ montante previsto dall'assicurazione : 1 / 4

Montante massimo (da verificare) = TFR x 4 = € 10.000,00 x 4= € 40.000,00

CALCOLO DEL MONTANTE MASSIMO IN PRESENZA DI ALTRI IMPEGNI

Se il cliente ha già un impegno in busta paga , il modo di procedere cambia a seconda dell'assicurazione utilizzata.

Esempio :

Il cliente ha una cessione non rinnovabile ed un TFR accantonato di e 10.000,00.

Essendo vietato affiancare una cessione con un'altra in corso , dobbiamo valutare la possibilità di una delega .

Molte assicurazioni procedono in questo modo:

$$\text{TFR X RAPPORTO - RESIDUO IMPEGNI} =$$
$$\text{MONTANTE MASSIMO}$$

Esempio:

Cliente con debito residuo cessione in corso = € 35.000,00

TFR accantonato = € 10.000,00

Rapporto TFR/ montante previsto dall'assicurazione = 1 / 4

€ 10.000,00 x 4 = € 40.000,00

€ 40.000,00 - € 35.000,00 = € 5.000,00 (**Montante massimo fattibile per la delega**)

CALCOLO DEL MONTANTE MASSIMO IN PRESENZA DI PIGNORAMENTO

Il pignoramento è una trattenuta in busta paga imposta dal tribunale per costringere il dipendente a pagare debiti .

Ogni pignoramento , sia esso notificato o addebitato , vincola 1/5 del TFR e pertanto

$$\text{TFR} - \text{1/5 TFR X N° PIGNORAMENTI} =$$
$$\text{TFR DISPONIBILE}$$

Esempio:

TFR accantonato = € 10.000,00

€ 10.000,00 :5 = € 2.000,00

€ 10.000,00- 2.000,00 = **€ 8.000,00 TFR disponibile**

Rapporto TFR/montante = 1 /4

€ 8.000,00 x 4 = **€ 32.000,00 (montante massimo fattibile per la cessione)**

Un consiglio pratico:

cercare, ove possibile, di estinguere sempre il pignoramento in corso poiché si fa un piacere al cliente che estinguendo prima pagherà di meno, all'avvocato che segue il pignoramento poiché incasserà prima i soldi e a noi stessi poiché abbiamo tutto il TFR a disposizione.

N.B. i pignoramenti alimentari non sono estinguibili

CITTADINI EXTRACOMUNITARI dipendenti di aziende private

Per l'assicurazione il cliente extracomunitario è più rischioso di quello comunitario, in quanto potrebbe configurarsi la possibilità di un ritorno improvviso al paese di origine, con conseguente interruzione dei versamenti da parte dell'amministrazione.

Per questo le assicurazioni pongono limiti più restrittivi e richiedono maggiori garanzie.

Bisogna, pertanto valutare per ogni pratica i parametri di ogni singola assicurazione.

Esempio:

potrà essere richiesta una residenza in Italia da più di 5 anni o un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da più di 3 anni.

DOCUMENTAZIONE PRATICHE CQS

Si possono individuare tre gruppi principali di documenti:

- **documentazione relativa al cliente**
- **documentazione relativa all'amministrazione**
- **documentazione relativa al reddito**

DOCUMENTAZIONE CLIENTE

- **Codice fiscale**
- **Documento d'identità**
- **Permesso e carta di soggiorno**
- **Dichiarazione di residenza**
- **Recapito telefonico**

La documentazione relativa al cliente è in genere fissa ed indipendente dal tipo di pratica che si sta lavorando.

Ogni documento del cliente deve essere sempre fotocopiato da originale da parte dell'operatore, in modo da accertare l'effettiva identità dello stesso per evitare truffe e contestazioni sulla regolarità del contratto.

DOCUMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DI REDDITO

- **Busta paga**
- **Buste paga autenticate**
- **Certificato dimostrativo della retribuzione**
- **Allegati A- A1- B- B1**
- **Attestato di servizio**
- **Cud**
- **Vincolo del TFR**
- **Dichiarazione vincolo TFR**
- **Atto di benessere**
- **Atti di delega con benessere**

L'ITER

La procedura per l'istruttoria di una pratica di cessione del quinto è molto semplice. Poiché la rata viene addebitata in busta paga o sulla pensione l'iter si avvia contattando l'Amministrazione di competenza per farsi rilasciare, nel caso dei dipendenti, il Certificato di Stipendio attestante il tipo di contratto di lavoro e il livello stipendiale, e nel caso dei pensionati, la Dichiarazione di Quota Cedibile.

Sul modulo vengono riportati tutti i dati necessari a definire la pratica:

- la data di assunzione/pensione
- l'assenza di motivi che possano causare una riduzione o sospensione dello stipendio (provvedimenti disciplinari, procedure di licenziamento, richieste di aspettativa o di dimissioni)
- lo stipendio/pensione netto mensile -
- i debiti in corso sulla busta paga -
- la qualifica (per i dipendenti)
- il TFR accantonato (per i dipendenti)

Per i dipendenti statali serve un attestato di servizio poiché in base alla normativa vigente verrà poi compilato il mod.B (Dichiarazione di Servizio) e gli allegati A, A1, B1 dalla propria Segreteria del Personale.

Ottenuta tale documentazione e concordato il preventivo definitivo con il cliente si può procedere all'invio della documentazione anagrafica e reddituale per un controllo formale e sostanziale della pratica e successiva delibera.

La stampa dei contratti e successiva firma da parte del cliente sono le due fasi successive.

L'ultimo passo è la Notifica, mediante raccomandata, di una copia del contratto all'Amministrazione di competenza (in genere presso la sede legale). Al contratto viene allegato un importante documento: l'Atto di benessere che ci deve essere restituito controfirmato e in cui l'Ufficio Pagatore ci conferma in via definitiva che a partire dal mese successivo comincerà la trattenuta della rata sulla busta paga e sulla pensione.

Risulta quindi evidente che è particolarmente importante che l'Amministrazione ci restituisca tale documento con la massima sollecitudine. Alla ricezione di questo documento il cerchio è chiuso e possiamo quindi erogare il saldo del prestito mediante assegno circolare o bonifico sul tuo conto corrente.

I tempi variano molto a seconda del tipo di Amministrazione: sono piuttosto brevi (15/20 giorni) per i dipendenti delle Aziende Private e degli Enti Locali mentre sono solitamente più lunghi (30/45 giorni) per i Dipendenti dello Stato che scontano una burocrazia più complessa.

RIMBORSO QUOTE

Nel caso di chiusura anticipata di prestiti tramite cessione del quinto è possibile dover fare richiesta di rimborso quote, la restituzione cioè di quote pagate in eccesso. Solitamente nel caso di chiusura anticipata di una Cessione del Quinto o Delegazione di pagamento è necessario rimborsare le quote del mese in corso e del mese precedente di cui non sono ancora stati contabilizzati gli incassi.

L'ASSEGNO BANCARIO

Descrizione

L'assegno bancario è un titolo di credito consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca, di pagare a terzi o a se stessi, una somma indicata. Trattasi quindi uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro che permette ad un soggetto di ordinare, alla banca presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.

Quando è possibile emettere un assegno?

L'emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero se si possiede un conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al correntista il libretto degli assegni (carnet).

Struttura dell'assegno bancario

- Il luogo di emissione. È un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se l'assegno viene emesso nella medesima località dell'agenzia bancaria dove è intrattenuto il conto corrente, la presentazione dell'assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se emesso in altra località i termini salgono a 15 giorni.
- Data di emissione. È un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l'assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l'assegno al beneficiario. È ammessa una post-datazione di 4 giorni.

- L'importo in cifre. Vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l'importo sia intero. Si scriverà, ad esempio, "534,00". Nel caso invece in cui non sia intero, si dovrà scrivere "534,71".
- L'importo in lettere. In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l'importo in lettere. L'assegno è comunque valido anche se l'importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l'esempio di prima, l'importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l'importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattro /71".
- Il beneficiario. È colui al quale viene pagato l'assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al portatore" e chiunque ne venga in possesso lo può incassare. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l'assegno, in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure "a me medesimo" o "all'ordine mio proprio". Tale assegno è trasferibile ad altri per girata.
- La sottoscrizione dell'emittente. È la firma autografa che deve corrispondere a quella depositata in banca (specimen).

L'ASSEGNO CIRCOLARE

Definizione e utilizzi

L'assegno circolare è un titolo di credito emesso e firmato da una banca per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione.

Le banche rilasciano gli assegni circolari, a coloro che ne fanno richiesta solo dietro versamento di una somma corrispondente oppure dietro utilizzo di fondi disponibili in deposito.

L'assegno circolare viene quindi accettato da tutti come se fosse denaro contante.

Cosa deve contenere l'assegno circolare?

L'assegno circolare è composto dai seguenti elementi:

- La denominazione di assegno circolare
- La promessa incondizionata fatta dalla banca di pagare una certa somma
- Il nome della banca che emette l'assegno circolare
- La data e il luogo di emissione
- L'importo scritto in cifre e lettere
- Il nome della persona a favore della quale è emesso (beneficiario)

L'assegno circolare è trasferibile da una persona all'altra mediante girata, per impedirne la circolazione si può scrivere su di esso la clausola "non trasferibile".

ASSOFIN

È l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare e rappresenta i principali operatori che operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare.

Le società associate Assofin operano nel mercato dei finanziamenti rispettandone i massimi livelli di trasparenza e chiarezza.

Assofin si rivolge direttamente ai consumatori e alle famiglie pubblicando e offrendo la consultazione via web di informazioni ed aggiornamenti sui prodotti del credito al consumo e immobiliare (www.assofin.it). La busta paga è il prospetto che indica la somma che il lavoratore dipendente percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro.

Non è altro che l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (per esempio le trattenute INPS).

BUSTA PAGA

Cosa deve contenere la busta paga?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, insieme alla retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo lavorativo in questione, tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e le detrazioni che portano alla paga netta.

La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. In alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore.

Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro gruppi, e cioè:

- gli elementi fissi della retribuzione (paga base, scatti di anzianità, premi aziendali ecc.)
- la parte variabile (straordinari, indennità varie, assegni familiari ecc.)
- le trattenute fiscali
- le trattenute previdenziali

A cosa ti serve la busta paga?

Se sei un lavoratore dipendente bastano pochi documenti per effettuare una richiesta di prestito personale SiglaCredit: visualizza l'elenco dei documenti necessari per effettuare una richiesta.

C.U.D.

Il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) è un documento relativo ai redditi che ogni dipendente/pensionato ha percepito nell'anno precedente. Il modello va utilizzato per preparare la dichiarazione dei redditi, il modello Unico e il modello 730.

Chi rilascia il C.U.D. e entro quali termini va consegnato il documento?

Il datore di lavoro (o ente pensionistico) rilascia il Cud in duplice copia: una per il dipendente e l'altra ad esempio per il Caf (o altro professionista abilitato) cui presentare il 730.

Il Cud è diviso in quattro parti, la prima è dedicata ai dati del soggetto sostituto d'imposta che rilascia il modello, nella seconda (parte A) vengono inseriti i dati anagrafici del dipendente, nella terza (B) i dati fiscali e nella quarta (C) quelli previdenziali e assistenziali.

Il modello Cud può essere utilizzato anche soltanto per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille, nel caso in cui non si debba presentare la dichiarazione dei redditi. Solitamente va rilasciato entro il mese di marzo

D.P.R. 180/1950 modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005

Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (G.U. n. 099 del 29/04/1950) approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)

Preambolo

Il presidente della repubblica visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 1/a settembre 1947, n. 884;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1947, n. 1366;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493;

Visto l'art. 87 della costituzione;

Udito il parere del consiglio di stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Titolo I del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni

Art. 1. (Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti).

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, **nonché le Aziende private (aggiunta Legge Finanziaria 2005)** corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo stato si comprende anche il personale dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica e dalle camere del parlamento.

Art. 2. (eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Art. 3. (esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti statali).

Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il ministero del tesoro, ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio.

Per il personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione generale delle ferrovie dello stato in persona del direttore generale.

Art. 4. (esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni).

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Art. 5. (facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario).

Gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.

Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà.

Per il personale dipendente dalle camere del parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle camere stesse.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Apportato dalla (Legge 80/2005)

Titolo II della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello stato.

Art. 6. Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione).

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Art. 7. (periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione).

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Art. 8. (ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari).

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

A) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie forze armate e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello stato.

Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;

b) i sottufficiali in servizio continuativo delle forze armate e dei corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Art. 9. (personali speciali che godono della facoltà di cessione).

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal segretariato generale della presidenza della repubblica, al personale speciale del consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'istituto centrale di statistica e degli archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello stato.

Art. 10. (personale dipendente da istituti di istruzione Costituiti in enti autonomi).

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al fondo per il credito ai dipendenti dello stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Art. 11. (regolazione della facoltà di cessione Per il personale delle ferrovie dello stato).

Per il personale dipendente dalla amministrazione delle ferrovie dello stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 12. (del salario degli operai dello stato ai fini della cessione).

Il salario degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Art. 13. (personale assunto con contratto a tempo determinato).

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 14. (trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione).

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono, agli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Art. 15. (istituti ammessi a concedere prestiti).

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Art. 16. (fondo per il credito ai dipendenti dello stato e sue funzioni).

È costituito presso il ministero del tesoro il _fondo per il credito ai dipendenti dello stato_ amministrato, con gestione speciale, dall'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.

L'ispettore generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale del fondo.

Presso il detto ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.

Il fondo è destinato:

- 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del fondo abbia prestato garanzia;
- 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al fondo.

Art. 17. (contributi a favore del fondo).

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene interessi.

Art. 18. (contributo dovuto per i segretari comunali a favore del fondo).

Per i segretari comunali i contributi al fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.

Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.

Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.

Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 19. (versamento dei contributi al fondo).

I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.

La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa. Per i salariati dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

Art. 20. (riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali).

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la sezione di tesoreria provinciale. Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno. Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Art. 21. (dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del fondo).

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento, i contratti si perfezionano col provvedimento dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 22. (comitato amministrativo e suoi compiti - somministrazione dei prestiti diretti).

La concessione dei prestiti sul fondo per il credito ai dipendenti dello stato è deliberata da un comitato amministrativo presieduto dal sottosegretario di stato per il tesoro e costituito dal capo dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del ministro per il tesoro, e cioè:

- 1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
- 2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
- 3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale degli affari generali e personale del ministero del tesoro, della ragioneria generale dello stato, dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato e della direzione generale della cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del comitato.

L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9/a di gruppo a.

Spetta inoltre al comitato:

- A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro;
- B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
- C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
- D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
- E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito l'ufficio tecnico erariale;
- F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.

Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.

La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

Art. 23. (casi di limitazione della durata dei prestiti).

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Art. 24. (indicazioni di coloro che non possono contrarre prestiti).

Non possono ottenere prestiti:

A) coloro che non comprovino, nei modi stabili dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;

B) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;

C) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;

D) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.

Art. 25. (casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia).

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art. 26. (interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti).

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del presidente della repubblica, da emanare su proposta del ministro del tesoro e sentito il consiglio dei ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.

L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

Art. 27. (ritenute per spese di amministrazione e premio rischi).

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del fondo:

A) una somma calcolata in ragione di 1,0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del presidente della repubblica;

B) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del presidente della repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

Art. 28. (modificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti).

L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato o dagli altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Art. 29. (versamento delle quote trattenute per cessione).

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello stato e cessionario sia il fondo per il credito ai dipendenti dello stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

Art. 30. (ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - azioni per mancato versamento).

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui gli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione l'ente cessionario può esperire azioni tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.

Art. 31. (procedimento coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo).

Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al fondo per il credito ai dipendenti dello stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'intendenza di finanza, deve ritenere l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al fondo creditore.

In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.

Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 32. (rischi che assume il fondo con la garanzia - conseguenti obblighi e diritti).

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assume i seguenti rischi:

- A) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- B) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- C) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

Il fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Il fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.

Nel caso di cui alla lettera c) il fondo recupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45.

Art. 33. (limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal fondo).

Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.

Art. 34. (esclusione di ogni garanzia diversa da quella del fondo). ABROGATO dalla Legge Finanziaria n. 311/2005

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 35. (riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 45.

Art. 36. (trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate).

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.

Il fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Art. 37. (rivalsa da parte del fondo per errori od omissioni).

Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

Art. 38. (estinzione anticipata di cessione).

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.

In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Nello stesso caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Art. 39. (rinnovo di cessione).

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Art. 40. (effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente).

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.

Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.

L'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Art. 41. (obblighi degli istituti mutuanti verso il fondo)

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

Art. 42. (nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti inefficacia di atti riguardanti quote cedute).

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendi o salario.

Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

Art. 43. (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza).

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

Art. 44. (perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza).

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a computo del debito per cessione.

Art. 45. (procedimenti coattivi - casi di eccezione).

Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può recuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati

insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello stato.

Art. 46. (estinzione di obbligazione verso il fondo per decesso del debitore).

La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 47. (agevolazioni fiscali).

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

Le concessioni di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

Art. 48. (patrimonio del fondo - rendiconto - controllo della corte dei conti).

Il patrimonio del fondo per il credito ai dipendenti dello stato è costituito:

A) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;

B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;

C) da titoli di stato o garantiti dallo stato;

D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 50.

I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.

Il controllo della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di consuntivo.

Art. 49. (contributi e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro).

Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato versa al tesoro dello stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:

A) stipendi al personale di ruolo;

B) spese di stampati e di cancelleria;

C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del fondo.

Lo stesso fondo deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e di eventuali commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzione al personale avventizio e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.

Nel bilancio dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

Art. 50. (conti correnti del fondo con il tesoro).

È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo.

Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.

È istituito presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro.

Titolo III della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati (Rubrica così sostituita dalla Legge Finanziaria del 2005 n. 311)

Art. 51. (facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti).

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

Art. 52. (impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro).

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto **per il periodo di cinque o di dieci anni per un periodo non superiore ai dieci anni (modifica introdotta dalla L. 89/2005), quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità. (Soppresso dalla Legge 80/2005).**

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione de trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto..

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3) del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può ecceder il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrer per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile.(Commi introdotti dalla L. 80/2005)

Art. 53. (istituti autorizzati a concedere prestiti).

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

Art. 54. (garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma **DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005)** devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.

Art. 55. (applicabilità di disposizioni del titolo II - estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - eccezioni).

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, **13 (Soppresso dalla legge 80/2005)**, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e

quarto, sostituendosi all'amministrazione dello stato quella alle cui dipendenze l' impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del _fondo per le indennità agli impiegati_ previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Non (soppresso dalla L. 80/2005) si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (Sostituito dalla L. 80/2005). Lo stesso divieto vale per Non si possono perseguire (sostituito dalla L. 80/2005) i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

Art. 56. (applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione).

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 57. (disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello stato non aventi assegni fissi e continuativi).

Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo stato ed agli operai dello stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

Titolo IV della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizione a prestiti nazionali.

Art. 58. (facoltà e limiti delle deleghe).

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Art. 59. (notificazione delle deleghe).

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.

Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore generale.

Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

Art. 60. (ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione).

Il ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal ministero stesso o dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le amministrazioni dello stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione delle ferrovie dello stato e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la gestione propria e per quella del cessato istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni

d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.

L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni statali e qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 61. (autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio).

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati. Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

Art. 62. (facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità).

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'amministrazione delle ferrovie dello stato.

Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il recupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

Art. 63. (effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega).

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.

In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il recupero delle parti di quote non percepite.

Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Art. 64. (inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute).

Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.

Art. 65. (deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).

Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.

Art. 66. (agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo).

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Titolo V del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni

Art. 67. (singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto).

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Art. 70. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni).

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62.

Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Art. 70. (limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.)

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 71. (crediti dello stato per responsabilità amministrative e contabili).

Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.

Art. 72. (personale daziario di cessate gestioni statali).

Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

Art. 73. (personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).

Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato generale della presidenza della repubblica.

Art. 74. (rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del fondo).

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.

Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 75. (debito del fondo verso la cassa depositi e prestiti).

Per la graduale estinzione del residuo debito del fondo per il credito ai dipendenti dello stato verso la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

Art. 76. (anticipazioni del tesoro a favore del fondo).

Il tesoro dello stato è autorizzato a fare anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo ii del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.

Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato con le proprie disponibilità.

Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1/a gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio.

Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziare in apposito capitolo della categoria _movimento di capitali_ dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, al conto corrente fruttifero che il fondo per il credito ai dipendenti dello stato tiene con il tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

Art. 77. (anticipazioni dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).

L'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, à termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.

Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà all'ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello stato.

GLOSSARIO

ACCONTO

Somma di denaro versata dall'ente finanziatore come anticipo sul finanziamento richiesto, che a differenza di una caparra, dovrà essere restituita interamente dal cliente qualora il contratto non vada a buon fine.

ADDEBITO CONTINUATIVO

Disposizione di addebito automatico su conto corrente, spesso utilizzata per pagare debiti rateali con comodità.

AFFIDABILITÀ CREDITIZIA

Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento.

AMMORTAMENTO

Piano di estinzione graduale del capitale ricevuto in prestito mediante rimborso periodico di una rata comprendente una quota di capitale e una quota di conto interessi.

ASSICURAZIONE IMPIEGO

Assicurazione a copertura di un'eventuale cessazione del rapporto lavorativo. Obbligatoria per ottenere un finanziamento dipendenti, ovvero un prestito con cessione del quinto dello stipendio.

ASSICURAZIONE VITA

Assicurazione a copertura del rischio vita; garanzia obbligatoria per coloro che ricorrono ai prestiti dipendenti, come nel caso della cessione del quinto dello stipendio.

ASSOFIN (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CREDITO AL CONSUMO E IMMOBILIARE)

Assofin è l'associazione che rappresenta i principali operatori finanziari qualificati che operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare. E' associata all'ABI (Associazione Bancaria Italiana). Per gli associati ordinari sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere costituiti nella forma giuridica di banca o di intermediario finanziario autorizzato;
- operare nel settore del credito al consumo, dei prestiti personali, delle carte di credito o dei mutui immobiliari;
- possedere un capitale versato non inferiore ai 4 miliardi di lire;
- avere il bilancio certificato;
- essere iscritti da almeno tre anni nei registri della Cancelleria del Tribunale.

Per maggiori informazioni: www.assofin.it

BUREAU SCORE

Indice sintetico della rischiosità creditizia di un soggetto, basato sull'analisi dei dati registrati presso le centrali rischi, relativi al suo livello di indebitamento complessivo, al comportamento nel rimborso dei finanziamenti e alle tipologie di credito in corso.

CENTRALE RISCHI

Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche,...) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

E' la prassi seguita dagli operatori del sistema creditizio di condividere le informazioni circa i rapporti di finanziamento intrattenuti con i propri clienti per prevenire fenomeni di selezione avversa e per massimizzare l'efficacia delle loro valutazioni sulle richieste di finanziamento ricevute. Tale condivisione è realizzata tramite le Centrali Rischi, che prevedono l'obbligo per le società aderenti di fornire tali informazioni relative ai propri clienti, sia in caso di accettazione che di rifiuto della richiesta di finanziamento.

CERTIFICATO DI STIPENDIO

Documento rilasciato dal proprio datore di lavoro che attesta la sussistenza di un rapporto dipendente e che riporta la data di assunzione, gli anni di anzianità lavorativa, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR cumulato, le eventuali trattenute sullo stipendio per il pagamento di altri finanziamenti.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato).

E' un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio mensile.

Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro.

CONSUMATORE

Persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.

CREDIT BUREAU

Servizio fornito dalle Centrali Rischi alle proprie società clienti (istituti bancari, finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti, in base alle quali l'istituto finanziario potrà valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento.

CREDIT SCORE

Misura quantitativa sintetica dell'affidabilità creditizia di un soggetto. Tale punteggio viene calcolato esaminando tutti i dati disponibili sul cliente, sia personali che di credito (ottenuti dal richiedente, dal credit bureau e da banche dati pubbliche).

CREDIT SCORING

Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (Centrali Rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.

CREDITO

Messa a disposizione di una determinata somma di denaro a favore di qualcuno (debitore), che si impegna a restituirla in tempi successivi unitamente agli interessi maturati.

CREDITORE

Soggetto (persona fisica o giuridica) che mette a disposizione di un secondo (debitore) una somma di denaro o altro bene di valore, in cambio della promessa di rimborso futuro.

DEBITO RESIDUO

Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.

DEBITORE

Soggetto che riceve denaro o altro bene di valore in prestito e che si impegna a rimborsarlo in una data futura, secondo le modalità concordate.

DELEGA

E' l'atto con il quale una persona autorizza un'altra a compiere un atto in propria vece.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

EROGAZIONE

Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel 1% del capitale residuo).

FINANZIAMENTO RATEALE

Prestito rimborsabile con rate dilazionate nel tempo, rientrante nella normativa del credito al consumo se di importo non superiore ai 30.900 euro.

GARANZIA

Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o macchina) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione, il reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR maturato nel caso dell Cessione del Quinto dello Stipendio).

INSOLVENZA

Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

INTERESSE

Differenza tra la somma ricevuta dal debitore e quella totale da restituire.

INTERESSI DI MORA

Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

INTERESSI USURARI

Tasso di interesse considerato sproporzionato rispetto alla prestazione (di denaro o di altra utilità) fornita. L'applicazione di un tasso usurario può comportare la reclusione da uno a sei anni ed una multa da 6 a 30 milioni di lire.

ISTRUTTORIA

Fase nella quale si ricevono tutti i documenti e si compiono gli atti per portare a termine una pratica.

PARERE DI ACCETTAZIONE

Parere di un ente finanziario sulla probabilità di accettare o meno una richiesta di finanziamento, espresso in base ai dati personali e creditizi del potenziale cliente.

PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA

Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

PRESTITO FINALIZZATO

Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il negoziante ha stipulato una convenzione con una o più finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti e riceve, oltre al prezzo di acquisto, una provvigione per i finanziamenti concessi. L'importo è erogato direttamente al negoziante.

PRESTITO DIPENDENTI

Definizione che si rifà al prodotto "cessione del quinto dello stipendio" e, in genere, a tutte quelle forme di finanziamento che prevedono come garanzia il reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR maturato.

PRESTITO NON FINALIZZATO

Finanziamento richiesto presso una banca o società finanziaria e non subordinato all'acquisto di uno specifico bene o servizio. Non vi è la presenza di un convenzionato, quindi la somma finanziata viene versata direttamente al richiedente.

PRESTITO PERSONALE

Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali.

QUOTA CAPITALE

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RAPPORTO DI CREDITO (CREDIT REPORT)

Rapporto standard fornito dalle Centrali Rischi per ogni soggetto censito, che riporta informazioni relative ai finanziamenti in corso, alla regolarità dei pagamenti e alle richieste di credito inoltrate. Utilizzato dagli istituti finanziari per valutare la rischiosità dei clienti.

RATA

Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

REDDITO

Somma di tutte le entrate monetarie e in natura conseguite da una persona fisica o giuridica in un lasso di tempo.

RISCHIO DI CREDITO

Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.

SPESE DI ISTRUTTORIA

Sono le spese per l'avvio di un'operazione di finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di

incasso delle rate e spese assicurative (l' inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale, vedi la Guida Gli elementi del TAEG).

TAN (Tasso Annuo Nominale)

Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TASSO DI INTERESSE FISSO

Tasso di interesse che non varia in funzione dell'andamento del costo del denaro e determina in anticipo la somma totale da restituire. Viene applicato nel caso di Finanziamento contro Cessione del Quinto dello Stipendio o della Pensione

TASSO DI INTERESSE VARIABILE)

Tasso di interesse che varia a seconda dell'andamento del costo del denaro.

TASSO DI INTERESSE MISTO

Tasso di interesse nel quale è prevista l'applicazione in tempi determinati e successivi, sia del tasso fisso che del tasso variabile.

TEG (Tasso Effettivo Globale)

Indice, espresso in termini percentuali, su base annua, del costo complessivo del finanziamento escluse le spese assicurative.

TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

E' una somma, accumulata durante gli anni di lavoro, dovuta al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro subordinato.

TRASPARENZA BANCARIA

Serie di norme previste dalla legge per facilitare il rapporto tra banca e cliente rendendolo più chiaro.

UIC - Ufficio Italiano dei Cambi

Autorità preposta dal Ministero del Tesoro al controllo delle attività di credito al consumo, relativamente ai soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del Testo unico in materia bancaria e creditizia (elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario, che svolgono nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di paga